



Comune di LONGHENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTISEI** del mese di **APRILE** alle **ore 18.45** in **modalità Skype**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1	Plodari Giancarlo	Sindaco
2	Caravaggi Rita	Assessore Vicesindaco
3	Mainardi Gianluca	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
Totale	3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Antonio Petrina il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Plodari Giancarlo – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la con la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), sono intervenute disposizioni che hanno introdotto il nuovo canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie e il canone per le aree e spazi mercatali;

Visto il disposto dell'art. 1 della citata Legge 160/2019 comma 816: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";

Visto inoltre il comma 837 art. 1 della Legge 160/2019: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

Verificato che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Verificato che ai sensi dell'art. 1, comma 837, della suddetta legge il presupposto del canone per le aree e spazi mercatali è l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Dato atto che, con apposito Regolamento adottato nella seduta del Consiglio Comunale del 01.04.2021 con atto n. 7, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è stata stabilita la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi da esso sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Dato atto che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe che si andranno ad approvare con la presente deliberazione;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, come da Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto con decorrenza di applicazione a far data dal 1 gennaio 2021;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita testualmente: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 Dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto che l'art. 106 comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 Gennaio 2021, ulteriormente differito al 30 Aprile 2021 dall'art. 30 del D.L. 22/03/2021 n. 41-Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID -19;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, dal responsabile dell'Area Finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi dagli aventi diritto

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare le tariffe 2021 del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto con decorrenza di applicazione a far data dal 1 gennaio 2021.
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Lombardia – sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato;

SUCCESSIVAMENTE

Udita la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione onde procedere celermente con l'applicazione delle nuove tariffe;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, firmato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Plodari Giancarlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Petrina

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO **Prot. 741/2021**

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione **oggi 03.05.2021** giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate all'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 , n. 267 .

Visto : IL SINDACO
Plodari Giancarlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Petrina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

n. 91 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforma dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il **giorno 03.05.2021** all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 , n. 267)

Lì, 03.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Petrina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, 03.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Petrina

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 03.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Petrina

**PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 49, PRIMO COMMA,
D.LGS 267/2000**

Proposta di deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE.

Parere sulla regolarità tecnica

Il sottoscritto esprime parere ☒ **favorevole** sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Longhena, lì 26.04.2021

Il responsabile dell'area finanziaria
Patrizia Appiani

Parere sulla regolarità contabile

Il sottoscritto esprime parere ☒ **favorevole** sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto

Longhena, lì 26.04.2021

Il responsabile dell'area finanziaria
Patrizia Appiani
